

Corte di cassazione civile, sez. III, ord., 3 luglio 2024 n. 18276

GIURISPRUDENZA • SENTENZA

Presidente Travaglini Giacomo; Estensore Rubino Lina; Ricorrente Omissis contro Omissis

Svolgimento del processo

- 1.- A. propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Konami Digital Entertainment GmbH in persona del legale rappresentante pro tempore e di Fallimento Modena Football Club Srl per la cassazione della sentenza n. 854 del 2022 resa dalla Corte d'Appello di Bologna e pubblicata il 14 aprile 2022.
2. - Resiste la Konami con controricorso. Il Fallimento del Modena Football Club è rimasto intimato.
3. - Questi i fatti per quanto ancora di rilievo in questa sede:
 - nel 2012 A. citava in giudizio la Konami Digital Entertainment GmbH chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lo sfruttamento anche commerciale della sua immagine effettuato senza il consenso dell'avente diritto, in quanto alcune pose tratte da un servizio fotografico effettuato nel 2005 su iniziativa della società calcistica Modena Football Club, al quale i genitori dell'attore all'epoca minorenni avevano prestato l'autorizzazione nell'ambito dell'attività sportiva svolta all'epoca dal ragazzo nella squadra giovanile del Modena Football Club, erano state utilizzate dalla società Konami nel 2009 e 2010 all'interno di due videogiochi aventi una diffusione di diversi milioni di copie senza che lo sfruttamento di quelle immagini per finalità commerciali, al di fuori del contesto di pubblicizzazione dell'attività sportiva della società della quale il A. faceva all'epoca parte, fosse stato in alcun modo autorizzato dalla persona ritratta;
 - la Konami chiamava in causa il Modena Football Club, il quale dichiarava di essere stato autorizzato a cedere a terzi i ritratti fotografici del A. in forza di una dichiarazione sottoscritta dai genitori dello stesso.
4. - Il Tribunale di Modena rigettava la domanda;
5. - La Corte d'Appello di Bologna confermava il rigetto della domanda, affermando che la divulgazione della immagine del A. anche al di fuori del contesto nel quale era stata rilasciata l'autorizzazione, sottoscritta dai genitori dell'appellante in data 19 settembre 2004, non fosse abusiva. Riportava in motivazione il testo della autorizzazione, a firma dei genitori del A., concessa al Modena per l'utilizzazione dell'immagine del figlio al fine della realizzazione e diffusione di raccolte, calendari e quant'altro il Modena ritenesse opportuno per la realizzazione di tutte le iniziative promozionali e non della stagione 2004-2005. "Pertanto",

concludeva l'autorizzazione, "il Modena FC è autorizzato a cedere a terzi anche a titolo oneroso i suddetti diritti".

5.1. - La Corte d'Appello interpretava la dichiarazione affermando che vi fosse stata una incondizionata cessione del diritto all'immagine del ragazzo, comprensiva della espressa autorizzazione per la cessione anche a terzi ed anche a titolo oneroso, senza alcun limite temporale né collegamento funzionale all'attività sportiva svolta per il Modena Calcio e senza neppure un obbligo di informativa relativo all'utilizzo delle immagini. La sentenza riteneva che emergesse una volontà di cessione estremamente ampia, tanto da autorizzarne la cessione a terzi, che evidentemente ne avrebbero fatto un uso ignoto anche al Modena Calcio. L'ampiezza della autorizzazione alla cessione rendeva prevedibile e implicitamente accettata in via preventiva la possibilità che l'immagine del ragazzo fosse utilizzata per scopi pubblicitari o addirittura, come effettivamente avvenuto, sfruttata commercialmente da terze persone mediante l'inserimento all'interno di un videogioco.

6. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito del provvedimento nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, comma 2, **e 2697 c.c.** e dell'**art. 110, L. n. 633/1941**, in relazione all'**articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.** per avere la Corte di Appello di Bologna ritenuto provato da Konami Digital Entertainment il diritto di utilizzazione dell'immagine del A., nonché per aver ritenuto provata la trasmissione di tale diritto dal Modena F.C. a Konami Digital Entertainment, pur in mancanza di prova scritta.

Il ricorrente sottolinea che la Corte d'Appello ha rigettato la sua domanda sulla base dell'inciso, contenuto nell'autorizzazione sottoscritta dai genitori, con il quale si dava autorizzazione al Modena a cedere a terzi anche a titolo oneroso i diritti di immagine. Sostiene che la Konami non avrebbe dato la prova della intervenuta cessione a titolo oneroso da Modena in proprio favore, prova che, anch'essa, avrebbe dovuto essere fornita per iscritto, ai sensi dell'**articolo 110 della legge n. 633 del 1941** sul diritto d'autore (il quale prevede che "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto") e dell'**articolo 1372 c.c.**, che afferma che il contratto non produce effetti nei confronti del terzo.

Quindi, sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere non provato il diritto di utilizzazione dell'immagine da parte di Konami, in mancanza della prova della cessione dei diritti di immagine da Modena a Konami, essendo inefficace nei confronti di quest'ultima la liberatoria sottoscritta dai genitori del ricorrente, e avrebbe dovuto accertare l'illiceità della divulgazione dell'immagine del A. così come posta in essere dalla società giapponese.

2. - Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'**art. 111, comma 6, Cost.**, e dell'**art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.**, in relazione all'**articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.**, per avere la Corte di Appello di Bologna fornito una

motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in merito all'estensione del consenso alla diffusione dell'immagine prestato dai genitori per il A.

Il ricorrente torna al contenuto dell'atto autorizzativo rilasciato dai suoi genitori al Modena Calcio, per evidenziare che l'autorizzazione era stata rilasciata esclusivamente per la realizzazione di iniziative promozionali della società calcistica e per la sola stagione sportiva 2004-2005 per la quale era stato tesserato.

Sottolinea che la Corte d'Appello ha ritenuto che l'atto autorizzativo del 2004 consentisse a chiunque la diffusione illimitata dell'immagine del A. senza limiti di persone, di tempo e neppure di finalità, mentre la pubblicazione e l'inserimento dell'immagine nel videogioco realizzato tra il 2009 e il 2010 si pongono, nella ricostruzione del ricorrente, del tutto al di fuori del contenuto dell'autorizzazione. Argomenta nel senso che l'interpretazione della Corte d'Appello, secondo la quale il contenuto della liberatoria era conciliabile con l'utilizzo dell'immagine effettuata ad anni di distanza dalla Konami, sarebbe errata in quanto contraria al contenuto del testo dell'autorizzazione. Di qui l'anomalia motivazionale.

3. - Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'**articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.**, per avere la Corte di Appello di Bologna travisato la prova documentale sulla quale è esclusivamente fondata la decisione.

Anche questo motivo si appunta sul contenuto dell'autorizzazione rilasciata dai genitori del A., unica e fondamentale prova documentale prodotta in giudizio, e assume l'avvenuto travisamento della prova, in quanto l'interpretazione data dalla Corte d'Appello al documento si collocherebbe al di fuori dai limiti oggettivi indicati nell'atto. Essa trascura di considerare che anche eventuali terzi utilizzatori avrebbero dovuto soggiacere ai limiti oggettivi di utilizzo dell'immagine cristallizzati nel negozio autorizzativo.

Il ricorrente sottolinea che non si tratta di una questione di valutazione della prova o di una critica alla interpretazione soggettiva data dalla Corte d'Appello alla prova documentale, non denunciabile in sede di legittimità, ma di un dato testuale inconfutabile, contenuto nel documento e travisato dai giudici di merito e quindi che si tratti di travisamento della prova. Nell'assunto del ricorrente, infatti, andando contro il contenuto del testo, la Corte d'Appello ha ritenuto che quella liberatoria potesse consentire a un soggetto terzo di pubblicare l'immagine del A. con modalità del tutto estranee a quelle autorizzate, quindi senza alcun riferimento al Modena Calcio e senza alcun collegamento con la stagione sportiva 2004-2005. Il travisamento della prova consisterebbe non in una valutazione dei fatti ma in un accertamento relativo a un'informazione probatoria utilizzata dal giudice ai fini della decisione contraddetto da uno specifico atto processuale, che, diversamente dal travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per Cassazione qualora incida su un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che in questo caso il giudice di legittimità non è sollecitato a rivalutare la prova ma ad accertare che sia intervenuto il travisamento, ovvero che a fronte di un dato

probatorio non equivoco, insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi, lo stesso sia stato travisato nel suo contenuto, essendogli stato attribuito un contenuto del tutto contrastante col testo dell'atto, a fronte di un atto insuscettibile di essere interpretato diversamente.

Aggiunge il ricorrente, ai fini dell'inquadramento della questione nella problematica del travisamento della prova, che l'informazione probatoria risultante dalla prova travisata attiene a un fatto decisivo acquisito e non valutato dai giudici di merito capace di condurre a una diversa decisione quindi ad un fatto idoneo a travolgere la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito.

4. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'**art. 2 Cost.**, **art. 10 c.c.**, artt. **96** e **97** L. n. 633/1941, **art. 8 CEDU**, in relazione all'**articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.**, per avere la Corte di Appello di Bologna ritenuto lecita la divulgazione dell'immagine del A. così come effettuata da Konami Digital Entertainment, mancando di attribuire rilievo giuridico ai limiti del consenso prestato in relazione alle modalità di divulgazione.

Sottolinea che il consenso prestato alla divulgazione dell'immagine fosse gravato da precisi limiti soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali fu prestato, ed oggettivi, in relazione ai fini, ai tempi e alle modalità di divulgazione, dei quali non si è tenuto conto. Infatti, nessuna rimostranza aveva svolto il ricorrente finché l'immagine era stata utilizzata dal Modena anche per essere inserita in una raccolta di figurine dei calciatori, perché tale utilizzo rientrava nei limiti sia soggettivi che oggettivi del consenso prestato, mentre si è opposto all'utilizzazione della sua immagine da parte di un terzo e in un contesto del tutto scisso da qualsiasi attività promozionale del Modena.

Aggiunge che la legge sul diritto d'autore, che tutela lo sfruttamento commerciale dell'immagine, ne consente l'utilizzo quando l'immagine venga utilizzata fuori dai limiti soggettivi ed oggettivi per i quali il consenso è prestato soltanto se ciò risponde alle esigenze di pubblica informazione in senso lato e non se è rivolta a fini pubblicitari o commerciali o di lucro.

Non essendo un personaggio noto, la divulgazione della sua immagine senza il previo consenso non corrisponde neppure al requisito della notorietà, che consente di prescindere dal consenso purché l'esposizione o la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta.

5. - Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. **2043**, **2056** e **2059** c.c., **art. 158 L. n. 633/1941**, in relazione all'**articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.**, per avere la Corte di Appello di Bologna mancato di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal A. a fronte dell'illecita pubblicazione della sua immagine.

L'utilizzo commerciale della sua immagine da parte di Konami, avvenuta senza il suo consenso e per fini di lucro, ha reso illecito il comportamento della società giapponese obbligando l'autrice al risarcimento dei danni patrimoniali fondati sullo sfruttamento economico senza

consenso né compenso, e non patrimoniali per lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza.

Aggiunge che il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa, al fine di ritrasferire alcuni dei vantaggi economici conseguiti dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, in tal modo commisurando l'entità della liquidazione, il cosiddetto prezzo del consenso, alla pubblicazione.

Rileva che si tratta di un principio applicato dalla giurisprudenza e anche recepito normativamente nell'articolo 158 della legge sul diritto d'autore, comma secondo, così come modificato, che impone di tener conto nella quantificazione del danno anche degli utili realizzati in violazione del diritto all'immagine del soggetto sulla base quantomeno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione della sua immagine. E sottolinea che non c'è dubbio che la società giapponese abbia realizzato un notevole profitto dallo sfruttamento dell'immagine del ragazzo:

quantomeno ha realizzato un notevole risparmio, non avendo dovuto acquisire a pagamento immagini fotografiche di altri giocatori, da inserire in un videogioco utilizzato da tutti i tipi di console all'epoca esistenti e distribuito in tutto il mondo.

6. - La controricorrente Konami sottolinea l'inammissibilità del ricorso e fa più volte riferimento ad una seconda dichiarazione liberatoria, rilasciata da Modena Calcio all'agenzia fotografica Alfo (autrice del servizio fotografico del giugno 2005), con la quale il Modena avrebbe trasferito a sua volta liberamente l'uso di quelle immagini all'agenzia fotografica, consentendone la pubblicazione in Italia e all'estero in qualsiasi forma. Konami deduce di aver acquistato le immagini dall'agenzia fotografica e aggiunge che ai calciatori furono comunicate le finalità del servizio.

In relazione al quinto motivo, relativo alla quantificazione del danno, la controricorrente sottolinea l'assoluta inammissibilità dello stesso perché mai nel corso del giudizio di merito l'attuale ricorrente ha quantificato la domanda risarcitoria né ha offerto alcun parametro alla stregua del quale effettuare una quantificazione equitativa.

7. - Premessi i fatti e i motivi di ricorso, ai fini del corretto inquadramento delle questioni oggetto del ricorso, va ricordato che il diritto all'immagine è tutelato nel nostro ordinamento nel c.c. (art.10) e nella **legge n. 633 del 1941** sulla protezione del diritto d'autore (artt.96 e 97), che detta il completamento della disciplina codicistica.

Dal combinato disposto della disposizione del c.c. e delle disposizioni della legge speciale, si desume la regola che pone il divieto di esporre o pubblicare l'immagine di una persona.

Il divieto non è assoluto nell'ipotesi in cui l'esposizione o la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l'esposizione o la pubblicazione è ammessa quando sussista il consenso della persona medesima (**art.96 legge n. 633 del 1941**) o quando ricorra una delle fattispecie tassativamente stabilite dalla legge in deroga al divieto stesso (notorietà della persona; ufficio pubblico da essa ricoperto; necessità di giustizia o di polizia; sussistenza di scopi scientifici,

didattici o culturali; collegamento della riproduzione con fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: **art.97, primo comma, L. n.633 del 1941**).

Il divieto e, invece, assoluto nella contraria ipotesi in cui l'esposizione o la pubblicazione rechi pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l'esigenza del rispetto dell'intimità della persona prevale sull'esigenza sociale di pubblica conoscenza della sua immagine, sicché non sono ammesse deroghe al divieto di divulgazione (**art.97, secondo comma, L. n.633 del 1941**).

Il diritto all'immagine - configurato in dottrina talora come manifestazione del più ampio diritto alla riservatezza, talaltra come autonomo diritto della personalità - ha un duplice contenuto, negativo e positivo. Sotto il primo profilo, il diritto tutela l'interesse del titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un dovere di astensione.

Sotto il secondo profilo, il diritto tutela l'interesse del titolare ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un obbligo di pati.

Tanto il primo quanto il secondo aspetto del diritto hanno avuto, nell'elaborazione giurisprudenziale, una rilevante capacità espansiva, evolvendo verso forme di tutela più estese di quelle circoscritte dalle norme di diritto positivo dianzi ricordate. Con riguardo al contenuto positivo del diritto, il crescente riconoscimento sociale della facoltà della persona di apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, si è tradotto nel giudizio di meritevolezza di tutela (**art. 1322, secondo comma, cod. civ.**) dell'interesse patrimoniale del soggetto allo sfruttamento commerciale della propria immagine verso un corrispettivo, ponendo le basi, da un lato, per la diffusione del contratto atipico di sponsorizzazione (Cass. n. 9880 del 1997; Cass. n. 7083 del 2006; Cass. n.12801 del 2006; Cass. n.18218 del 2009); dall'altro lato, per il riconoscimento della risarcibilità del pregiudizio economico rappresentato dalla perdita del corrispettivo dell'utilizzazione della propria immagine a fini pubblicitari (Cass. n. 22513 del 2004; Cass. n. 1875 del 2019), così autorizzandosi la dottrina a ritenere esistente, anche nel nostro ordinamento, la figura, di derivazione americana, del right of publicity.

8. -Il profilo che più direttamente interessa in questa sede è quello connesso non alla lesione del diritto alla riservatezza, ovvero non si assume l'offensività in sé della diffusione della immagine al di fuori del contesto in cui tale diffusione era stata autorizzata, quanto ci si duole del fatto che per tale impiego all'interno di una operazione che ne comportava lo sfruttamento commerciale, non sia stato corrisposto al titolare del diritto all'immagine alcun compenso. È quindi la problematica del diritto al prezzo del compenso (v. Cass. n. 11768 del 2022) ad essere direttamente coinvolta, e la problematica, ad essa connessa, della circolazione dei diritti di sfruttamento commerciale dell'immagine.

Così inquadrata in termini generali la problematica del diritto all'immagine, e centrata la stessa sul profilo più immediatamente evocato in giudizio, si può procedere all'esame dei

motivi di ricorso.

9. - Tornando all'esame dei motivi, come più diffusamente esposto al par. 1. il ricorrente col primo motivo si duole del fatto che la società controricorrente, che ha sfruttato commercialmente la sua immagine, lo abbia fatto senza aver provato per iscritto, come previsto dall'art. 110 della legge sul diritto di autore, che fosse intervenuta la trasmissione dei diritti di sfruttamento dell'immagine in suo favore. Sottolinea che il destinatario del consenso al trattamento dell'immagine lo può a sua volta cedere a terzi, ma di questa cessione deve dare prova scritta.

10. - Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

La tesi su cui poggia il primo motivo, in particolare, non ha fondamento giuridico, e la sua infondatezza travolge l'intera costruzione giuridica del ricorrente e si comunica ai successivi motivi. Il punto di base per una corretta ricostruzione della questione è che nessuna forma è imposta, in effetti, per la manifestazione del consenso all'utilizzo dell'immagine da parte del titolare del diritto nei confronti dei terzi (Cass. n. 10957 del 2010: "Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'**art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633**, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini." V. anche Cass. n. 1748 del 2016).

Come precisato dalla sentenza citata, l'articolo 110 della legge sul diritto d'autore non è norma che, con riferimento all'opera fotografica, ha un qualche rilievo nel rapporto tra la persona che si è fatta fotografare e il fotografo in ordine all'utilizzazione dell'opera fotografica da parte di quest'ultimo in quanto racchiude l'immagine della persona fotografata. Al riguardo la norma che viene in rilievo è invece quella dell'articolo 96 della medesima legge, la quale nell'esigere il consenso della persona ritratta per la esposizione riproduzione o messa in commercio del ritratto, salva l'ipotesi di cui all'articolo successivo, non prevede particolari forme per la sua manifestazione ammettendo pertanto anche che esso possa essere manifestato tacitamente (e in tal senso la sentenza citata richiama vari precedenti: Cass. n. 5175 del 1997, n. 3014 del 2004, n. 11491 del 2006, n. 21995 del 2008). Da questi rilievi discende che è priva di fondamento la censura rivolta alla sentenza impugnata per non aver ritenuto che il consenso all'utilizzazione delle foto dovesse essere prestato per iscritto. Questo consenso, la c.d. liberatoria all'uso dell'immagine, può quindi essere anche tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente (in questo senso Cass. 36754 del 2021, che non ha ritenuto sufficiente a tal fine un semplice sguardo benché prolungato, rivolto dalla titolare al diritto all'immagine verso l'operatore).

Nel caso di specie, peraltro, è stato rilasciato un consenso scritto alla formazione dell'immagine ed anche un consenso scritto alla cessione del suo utilizzo. L'ampiezza della liberatoria è stata interpretata dalla Corte d'Appello- con apprezzamento in fatto non

ulteriormente sindacabile - nel senso di un consenso tacito alla ulteriore circolazione della immagine anche al di fuori del contesto nell'ambito del quale era stata scattata.

Con la prestazione del consenso al rilascio dell'immagine e al suo utilizzo anche da parti di terzi, prestato da parte dei genitori del A., essi ed anche il figlio, divenuto maggiorenne, hanno volontariamente dismesso ogni controllo sul futuro utilizzo e sulla circolazione delle immagini (se non pregiudizievoli al soggetto ritratto per altre, non addotte ragioni).

Né può il ricorrente pretendere che nei suoi confronti l'utilizzatore attuale delle immagini fornisca una prova scritta dei passaggi mediante i quali ha acquisito la titolarità a disporre, perché, come chiarito appunto da Cass. n. 10957 del 2010, il consenso ai successivi trasferimenti può essere anche tacito, in quanto l'art. 110 della legge sul diritto d'autore, che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra più pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini.

10. - Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono inammissibili.

L'interpretazione data dalla Corte d'Appello al rilascio della autorizzazione all'utilizzo delle foto anche con cessione a terzi ed anche per scopi diversi è molto ampia ma non del tutto implausibile. Essa valorizza la seconda parte dell'autorizzazione, connessa alla prima dalla congiunzione coordinante "pertanto" là dove dice: il Modena FC è autorizzato a cedere a terzi anche a titolo oneroso i suddetti diritti.

I motivi si traducono in una inammissibile critica alla interpretazione del documento da parte della Corte d'Appello, se fosse cioè un'autorizzazione alla cessione anche a fini commerciali incondizionata, come ritenuto dal giudice di merito, o se fosse pur sempre una autorizzazione alla cessione, ma circoscritta e finalizzata alle iniziative promozionali per le quali l'utilizzo dell'immagine del ragazzo era stato consentito.

Si denuncia una interpretazione del testo che contrasta con il suo significato obiettivo ma l'oggetto di censura è in effetti l'interpretazione data dalla Corte d'Appello al testo, non totalmente implausibile né tale da privare di logica l'intera motivazione, e quindi è una censura inammissibile, anche alla luce del recente intervento a Sezioni Unite sul travisamento della prova, (S.U. n. 5294 del 2024). Là dove il ricorrente sostiene che si sia andati oltre il contenuto oggettivo del documento prodotto in causa, facendogli dire qualcosa che esso in ogni caso non conteneva, egli propone pur sempre una sua diversa interpretazione di una risultanza processuale.

11. - Anche il quarto motivo, pur contenendo un prospettato vizio di violazione di legge, in realtà denuncia un difetto di motivazione, ed è di conseguenza inammissibile come i precedenti motivi secondo e terzo, perché sostiene che la Corte d'Appello non abbia ben interpretato i confini del consenso all'utilizzazione dell'immagine del ragazzo prestato dai suoi genitori, avendone ritenuto lecito un utilizzo abusivo, ossia al di fuori dei confini, soggettivi e oggettivi, del consenso prestato.

Anch'esso si scontra con la decisione di appello, che resiste alle critiche sul profilo della

validità del consenso espresso dai genitori e della sua interpretazione anche quanto alla facoltà di cessione a terzi dell'immagine.

Dal quarto motivo emerge un profilo finora solo accennato e più esplicitamente enunciato nel quinto motivo: la domanda originaria era mirata non tanto a censurare la divulgazione in sé dell'immagine del ragazzo fuori dal contesto per la quale l'autorizzazione era stata rilasciata, al di fuori da una qualsiasi notorietà del soggetto, che potesse legittimare la diffusione della sua immagine, quanto a contestare che per quell'utilizzo non autorizzato non gli fosse stato riconosciuto il giusto compenso, atteso l'impiego per proficui fini commerciali dell'immagine stessa. Quindi, traspare un intento a tutelare non tanto, o non solo, il diritto all'immagine del ragazzo come espressione dei diritti a tutela della personalità, ma piuttosto il diritto allo sfruttamento commerciale dell'immagine, e ci si duole del fatto che, attraverso questa lata interpretazione della validità della cessione senza alcuna contropartita, si sia leso il diritto del titolare dell'immagine alla corresponsione dell'equo compenso legato ai suoi successivi utilizzi a fini commerciali.

12. - Il quinto motivo, relativo alla quantificazione del danno, è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.

13. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del **comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002**, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Riferimenti normativi:

Art. 110 L. del 22 aprile 1941 n. 633

Art. 97 L. del 22 aprile 1941 n. 633

Art. 10 C.C.

Art. 96 L. del 22 aprile 1941 n. 633

Data ultima modifica: 17/09/2024